

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
ISTITUZIONALE E GENERALE
DEL 13 MARZO 2017**

Il giorno 13 marzo 2017 alle ore 9.30 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Istituzionale e del Tavolo di Concertazione Generale in seduta congiunta per discutere il seguente ordine del giorno:

1. "Disposizioni in materia di gestione del rischio da alluvioni e tutela dei corsi d'acqua - Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)".
2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

GIACOMO TRENTANOVI	ANCI
UMBERTO BURATTI	ANCI
LORENZO PAOLI	ANCI
DANIELE CARUSO	ANCI
RUBEN CHELI	UPI TOSCANA
ANTONIO CHIAPPINI	CNA
SILVIA MARENGO	CONFARTIGIANATO
FABIOLA FONTANA	CONFSERVIZI CISPEL
CARLO LANCIA	CONFINDUSTRIA TOSCANA
ROBERTO BARDI	CGIL
MARCO FAILONI	CIA

Presiedono Vincenzo Ceccarelli Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative e Federica Fratoni Assessore Ambiente e difesa del suolo.

ASSESSORE CECCARELLI

Il provvedimento interessa la modifica della legge 21-2012 e l'ambito è di competenza di due Assessorati, il suo e quello dell'Assessore Fratoni. Ricorda che vi sono state molte sollecitazioni di aggiustamenti da parte di aziende e di Comuni in relazione alle esigenze territoriali.

Si è cercato di dare risposte positive alle richieste delle aziende per piccoli ampliamenti senza aumentare il rischio legato all'installazione di volumi tecnici. Rispetto al possibile verificarsi di eventi alluvionali, sono stati inoltre presi in considerazione esigenze di

adeguamento, cambi di destinazione, frazionamenti, anche in realtà consolidate quali i centri storici.

In precedenza per contrastare gli eventi alluvionali c'era stata una sorta di stretta quasi totale alla quale oggi si vuole dare un allentamento senza che questo significhi però creare situazioni di rischio per quanto riguarda la incolumità delle persone ovvero l'aumento dei danni alle cose.

Per una illustrazione più dettagliata dei contenuti e delle finalità del provvedimento cede quindi la parola all'ing. Beatrice Mengoni.

BEATRICE MENGONI FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Evidenzia preliminarmente che la proposta di legge nasce dall'esigenza di aggiornare l'attuale normativa regionale in materia di gestione rischio alluvioni.

Ricorda che nel 2007 la direttiva europea 2007/60/CE, e i successivi decreti nazionali di recepimento hanno stabilito che a livello nazionale si dovessero predisporre dei piani di gestione rischi alluvioni. Rileva che di fatto in Italia esistevano già i piani di assetto idrogeologico (Pai) e quindi da questo punto di vista l'Italia non era sguarnita. Nel marzo 2016 sono stati approvati i piani su tutto il territorio nazionale caratterizzati da una filosofia nuova nella quale si introduceva il concetto di gestione rischio alluvioni. Nel territorio toscano ci sono tre piani di rischio alluvioni, il più importante dei quali, che insiste su quasi tutto il territorio è quello dell'Appennino settentrionale. Tali piani hanno sostituito il piano di assetto idrogeologico a partire dal 2016 con la conseguenza che il 77% del territorio toscano è caratterizzato ora da una nuova norma di piano in materia di gestione del rischio alluvioni. Questa nuova disciplina di piano di fatto risulta innovativa perché introduce sia delle nuove classi di pericolosità omogenee su scala nazionale (che è opportuno recepire nella normativa regionale anche allo scopo di semplificare) ed inoltre stabilisce dei divieti e degli indirizzi che di fatto sono di già validi, demandando alle Regioni di disciplinare il rischio alluvioni. Di conseguenza la Regione toscana recependo questi indirizzi ha ripreso in mano la normativa in materia di rischio gestione alluvioni, cogliendo l'occasione per allinearle ai nuovi contenuti, essendo necessario rivisitare alcune normative che disciplinavano la materia di prevenzione (legge regionale n.21-2012 e regolamento della legge n.1-2005).

Sottolinea che per rischio di alluvioni si intendono tutte quelle azioni che servono per mitigare i danni conseguenti alle alluvioni, che riguardano le persone, la salute, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture.

Di conseguenza attualmente per attuare il piano di gestione rischio alluvioni si sono dovute riallineare sia la legge regionale n.21-2012 sia i contenuti del regolamento attuativo della legge regionale n.65-2014, che prevede appunto che i comuni in fase di realizzazione dei loro strumenti di pianificazione territoriale devono tener conto anche dei rischi connessi all'alluvione oltre a quelli sismici o legati alle frane. Evidenzia che la proposta di legge oggi in discussione vuole raccogliere in sé tutti questi elementi di innovazione, introducendo anche una filosofia nuova, e soprattutto cercando di fare un passo in avanti per venire incontro anche a delle ristrettezze che vi erano nella legge vigente. Infatti mentre leggi e regolamenti odierni tengono conto unicamente della pericolosità, (grandezza che esprime con che frequenza si verifica un certo fenomeno alluvionale) nella proposta di legge non si guarda solo alla frequenza con la quale si verifica un determinato evento alluvionale ma anche con quali caratteristiche esso si presenta quali ad esempio l'altezza e la velocità,

proprio perché queste grandezze sono significative per stabilire in via indiretta i danni. Altro elemento importante in questa proposta di legge è l'intento di tragguardare la gestione del rischio alluvioni verso uno scenario idoneo per la pianificazione territoriale. Precisa che l'obiettivo che si persegue è quello di fare in modo che i comuni nell'ambito della loro disciplina degli usi e trasformazioni del territorio si riferiscano ad uno scenario per alluvioni poco frequenti, scenario che la direttiva alluvioni individua in un tempo di ritorno duecentenario. Questo significa che in Toscana nel disciplinare il territorio si deve essere in grado di gestire il rischio di alluvioni per scenari di alluvioni con tempo medio di duecento anni. Il punto centrale della legge è che si ammettono come possibili solo danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale tali da non pregiudicare l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture nonché la funzionalità delle attività economiche. Prima di concludere l'esposizione si sofferma brevemente su tutti i rischi alluvione presi in esame dalla proposta di legge e descritti nella relazione illustrativa, riguardanti in particolare gli aspetti inerenti le trasformazioni urbanistico-edilizie consentite, le tipologie di interventi, le nuove e vecchie costruzioni, la tutela diretta dei corsi d'acqua rispetto alle edificazioni e alle trasformazioni morfologiche negli alvei.

CARLO LANCIA CONFINDUSTRIA TOSCANA

Nel condividere le finalità del provvedimento fa presente che a suo avviso nell'art. 2 , dedicato all'elenco delle definizioni, sarebbe opportuno inserire quella relativa al ciglio di sponda, anche con riferimento a quanto risulta disciplinato nel piano paesaggistico.

BEATRICE MENGONI FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Questa richiesta è conosciuta ma a suo avviso potrebbe essere opportuno introdurre la definizione del ciglio di sponda nell'ambito di un regolamento in materia di polizia idraulica di cui alla legge regionale n. 80 del 2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

ANTONIO CHIAPPINI CNA

In via generale ritiene positivo il provvedimento sul quale si riserva comunque di inviare delle osservazioni. L'intervento legislativo si fa apprezzare soprattutto in quanto sul territorio regionale si è avuto riscontro di una applicazione non omogenea della normativa. Quanto risulti problematica l'applicazione uniforme delle prescrizioni vigenti all'interno di un medesimo ambito territoriale, lo dimostra in maniera eclatante il caso che si è verificato in provincia di Massa Carrara dove due comuni limitrofi hanno interpretato ed applicato in modo differente un chiarimento la legge regionale n. 21/2012 proveniente dalla Direzione Generale del Governo del territorio del maggio del 2015. Sarebbe a suo avviso inoltre utile che la nuova normativa proposta avesse un riscontro puntuale anche rispetto agli strumenti urbanistici vigenti. Da questo punto di vista sottolinea infine che è importante chiarire se le nuove disposizioni entreranno immediatamente in vigore ovvero se può essere prevista una disciplina di carattere transitorio.

SILVIA MARENGO CONFARTIGIANATO

Considera positivamente la possibilità di intervenire nelle aree trentennali con locali tecnici e mediante adeguamento di normative, sulla falsariga delle modalità indicate dall'art 5 (opere per la gestione del rischio di alluvioni) concernenti la realizzazione di opere di auto-

sicurezza. Condivide quanto rappresentato da Chiappini riguardo l'opportunità di prevedere in questo provvedimento una disciplina transitoria.

MARCO FAILONI **CIA**

Giudica necessario il provvedimento, sottolinea che le linee interpretative utilizzate dai comuni possono rivelarsi molto articolate quando essi si trovano a dover gestire materie come questa caratterizzate da un' elevata complessità. Ricorda che la legge regionale n. 65-2014 (norme per il governo del territorio) ha fatto un lavoro di grande rilievo, in particolare riguardo il territorio rurale, introducendo anche una diversificazione tra l'edilizia ed il manufatto precario. Ritiene importante in considerazione delle previsioni contenute in tale provvedimento specificare meglio alcuni aspetti della proposta di legge in esame. In particolare:

art. 3

Fermo restando il limite di 10 metri propone l'inserimento di qualche deroga concernente i manufatti di breve durata , le serre che durano un anno ed in generale su tutta quella parte di manufatti che non ha carattere di permanenza.

art. 7

Qui l'esigenza di maggiore chiarezza riguarda il comma 2 punto "d", dove si fa riferimento a strumenti di pianificazione territoriale che individuano alcune prescrizioni di auto-sicurezza riguardo agli edifici ubicati nel territorio rurale, ad esclusione di quelli con destinazione d'uso residenziale o turistico - recettiva.

Propone di chiarire che per edifici si intende edifici e non manufatti, citando espressamente gli articoli della legge regionale n. 65-2014, in modo da escludere in radice una diversa interpretazione.

Conclude indicando di considerare rilevante la questione che è stata posta sulle norme transitorie, in quanto a suo avviso occorre arginare o escludere il rischio che qualche comune possa bloccare ogni nuova richiesta edificatoria, nella prospettiva di un futuro aggiornamento degli strumenti di pianificazione .

GIACOMO TRENTANOVI **ANCI**

Fa presente che la revisione della normativa era necessaria ed attesa e che la Toscana e' stata una delle prime regioni (se non la prima) a varare una normativa di questo tipo , dando il segnale di voler andare nella direzione di un assoluto rispetto delle questioni naturali. A suo avviso le precedenti disposizioni emanate in materia sono state importanti, ma alcuni aspetti vanno sicuramente corretti e rivisti. L'impostazione che è stata prospettata con questo provvedimento e soprattutto le innovazioni derivanti dall'introduzione del concetto della magnitudo, che hanno rivisitato il concetto di tutela legato esclusivamente alla pericolosità ed al rischio, costituiscono certamente un passo in avanti, pur se non mancano delle complicazioni. Vengono introdotti concetti innovativi che toccano aspetti molto sensibili e quindi si rende quanto mai necessario un approfondimento serio delle questioni, tanto più che diversi comuni in Toscana si trovano fortemente esposti a rischio di alluvione. Su alcune questioni formula in sintesi le seguenti considerazioni:

- tutela dei corsi d'acqua

Per Anci é sicuramente necessario specificare bene la normativa sulla tutela dei corsi d'acqua, che in anni precedenti e' stata disattesa da tante amministrazioni comunali, con inevitabili problemi.

- piste di servizio dei consorzi

Riguardo agli itinerari ciclo- pedonali ed alle piste di servizio, ossia ad opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua, crede sia importante specificare la previsione in base alla quale si devono attivare sistemi di monitoraggio, in caso di possibili alluvioni. Ed anche indicare come si risolve in questa legge la questione ancora aperta della fruibilità delle piste da parte del pubblico.

- limitazione per le infrastrutture e le opere pubbliche

Questa limitazione totale prevista dall'art. 6 e' un altro aspetto sul quale vi è necessità di riflettere, perché ad esempio si rischia in qualche comune di non poter più costruire una scuola che ovviamente nessuno vuol collocare in zone a rischio alluvionale. Occorre riflettere e approfondire in quanto forse l'elenco previsto al comma 1 dell'art. 6 costituisce un elenco molto esaustivo, con la conseguenza che in zone a rischio duecentennale, una lama d'acqua magari anche inferiore a 50 cm, potrebbe essere sufficiente a fare scattare un divieto assoluto di costruzione.

- impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti

Occorre a suo avviso una differenziazione tra impianti speciali e pericolosi, perché il rifiuto speciale può essere anche la plastica riciclata, mentre il rifiuto pericoloso può essere qualcosa di più complesso. Inoltre è necessario riflettere su una locuzione che si rintraccia più volte nel testo "non diversamente localizzabili", che può lasciare adito a qualche dubbio sul reale significato.

- gestione del patrimonio edilizio esistente

Su questo aspetto veramente importante crede che sia necessario che venga specificato meglio il concetto di aggravio del rischio per le persone e gli immobili.

- ristrutturazione edilizia

Intorno alla questione della ristrutturazione edilizia per come e' redatta la nuova legge n.65 -2014 osserva che si trova la grande maggioranza degli interventi che le persone realizzano, i cambi destinazioni di uso, i frazionamenti. Va considerato però opportunamente quanto sia diversa la condizione di chi realizza un frazionamento al piano terreno o un cambio di destinazione di uso al piano terreno e chi invece vivendo in un condominio vuole realizzare un frazionamento ed un cambio di destinazione d'uso al quarto piano. Nota che l'impressione ricevuta ad una prima lettura del testo delle disposizioni della legge è che si rischi di andare quasi indietro, rispetto alle previsioni della legge regionale n.21-2012. Da qui la richiesta di un test, possibilmente condiviso, per cercare di capire cosa succede, in delle zone campione che verranno scelte. Questa simulazione a suo avviso potrà fornire informazioni utili, di cui tener conto, nel momento in cui si approverà la legge.

-disciplina transitoria

Per Anci è certamente importante l'aspetto di come la legge entra in vigore, in quanto e se non viene diversamente disciplinato in via transitoria, tutte le previsioni esistenti si devono adeguare immediatamente alle previsioni della nuova legge già dal momento in cui la legge verrà promulgata.

ROBERTO BARDI **CGIL**

Fa presente che la Cgil ha avviato al proprio interno una riflessione su questa materia e condivide sul piano normativo la necessità di definire meglio le modalità con cui intervenire nei territori, soprattutto in quanto ritiene costituisca un elemento fondamentale l'affermazione di una logica di omogeneità e di interpretazione uniforme di tutti i comuni.

Ricorda alcune discussioni fatte a questo tavolo (vedasi ad esempio sui bacini e sulla tutela delle acque) e sottolinea di come l'insieme della società toscana si stia muovendo in una logica che è quella di rafforzare sostanzialmente il concetto della prevenzione. Tuttavia dalla lettura dell'articolato gli sembra di rilevare alcuni elementi che ad una prima interpretazione non vanno nella direzione di rafforzare la prevenzione. Nella normativa rintraccia alcuni articoli che consentendo un allargamento dei limiti in precedenza stabiliti, potrebbero risultare in contraddizione con l'elemento della prevenzione. Prova ad indicarne alcuni, riservandosi l'invio di osservazioni più approfondite:

-sugli immobili presenti evidenzia il fatto che le modalità di intervento sono quelle previste all'art. 3, la redazione di questo articolo lascia perplessi in quanto sembra consentire di realizzare immobili anche al di là della fascia dei dieci metri;

- si consente inoltre di costruire in caso si tratti di opere non diversamente localizzabili lasciando un margine di discrezionalità che appare eccessivo ed è comunque non chiaramente determinata.

- la pianificazione è pensata con riferimento ai confini dei singoli comuni ma a suo avviso non ci si deve limitare al confine comunale ma occorre cercare di ragionare avendo come orizzonte un contesto più ampio. Segnala d'altro canto che in diverse norme di legge è prevista la possibilità dell'allargamento delle aree dai confini amministrativi di ogni singolo comune.

LORENZO PAOLI ANCI

Alle considerazioni di Trentanovi aggiunge alcune indicazioni sul piano tecnico, partendo dall'idea che nessuno a questo Tavolo ha come finalità quella di esporre i cittadini o i beni della Regione Toscana a elementi dannosi. Si deve ricercare invece come trovare un punto di equilibrio ragionevole tra le imprescindibili esigenze di sicurezza e quella di gestione del territorio, abitato dai cittadini. Rispetto alle esigenze di sicurezza considera positivo l'invito di Trentanovi a fare delle simulazioni applicative proprio perché sono disponibili le carte idrauliche del territorio soggette a rischio di alluvione poco frequente e sono inoltre conosciute le aree a rischio duecentennale, quali ad esempio le città vicino ai fiumi (Firenze, Pisa, Prato) che sicuramente hanno rilevanti quantitativi di edificato. Crede sia pertanto davvero utile provare ad ipotizzare preventivamente che cosa succede nel territorio applicando la legge.

Considera sicuramente apprezzabili e degli importanti passi in avanti, i concetti di magnitudo, di non aggravio di rischio rispetto alla pericolosità, tuttavia crede che occorra anche prestare attenzione a quelle che sono poi le technicalità applicative.

Sul piano della redazione delle norme ritiene sia opportuno evitare di utilizzare le categoria di intervento "edilizio", che è oggetto di continue incursioni da parte del legislatore nazionale, che ne cambia il significato addirittura con cadenza settimanale. È importante invece cercare di capire quali sono concretamente le possibilità del sistema pubblico di gestire le norme idrauliche insieme alle altre esigenze di carattere pubblico presenti nel territorio, in modo da fare un passo avanti nella direzione delle politiche di integrazione necessarie ad una tutela e prevenzione del rischio.

Occorre soprattutto ricercare delle soluzioni tecnicamente applicabili e davvero riuscire ad andare più in là rispetto alla legge regionale n. 21 -2012 che è una legge abbastanza emergenziale, all'interno della quale quando è stata approvata alcune imperfezioni erano giustificabili dall'urgenza. Oggi la normativa ha bisogno indubbiamente di essere messa a

punto con maggiore attenzione. Conclude indicando che la simulazione applicativa proposta non potrà che affinare la tecnica redazionale e farà emergere con molta evidenza le rilevanti problematiche che sono sul tappeto, in una interlocuzione con i cittadini su questa materia che si presenta comunque abbastanza complicata.

BEATRICE MENGONI FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Risponde ad alcune osservazioni che sono state formulate partendo dal rilievo che la legge sarebbe nella sostanza più permissiva. Osserva che nell'ambito del corso d'acqua e dei 10 metri nuove edificazioni continuano a non essere consentite, mentre possono essere consentite al di fuori della fascia di rispetto .

Precisa che nel caso in cui entro la fascia di 10 metri, vi siano degli immobili, legittimamente costruiti, si sono elencate una serie di attività che possono essere realizzate, sempre a condizione che ci si trovi al di fuori della fascia di rispetto, che non si interferisca con la funzionalità del fiume e che si garantisca la sicurezza.

Riguardo alla questione della maggiore severità rispetto alla legge regionale n. 21-2012 rileva che rispetto a tale normativa c'è un approccio nuovo, perché si è voluto tenere conto di esigenze legittimamente manifestate. La legge n.21-2012 nelle aree trentennali che oggi sono denominate poco frequenti, di fatto ha ristretto tutte le nuove edificazioni, senza considerare che magari su queste aree trentennali, incidavano appena due centimetri di acqua. Con la nuova legge l'intento è di andare a vedere la tipologia del fenomeno idraulico ma su uno scenario "poco frequente". Il risultato di questo nuovo approccio è che si troveranno favoriti i soggetti che si trovano in aree trentennali, con fenomeno idraulico moderato, perché in questa condizione, sembra giusto che possano fare determinate attività, ovviamente sulla base di una serie di prescrizioni e richieste.

Aggiunge che un risultato di maggiore severità si avrà invece nelle zone in cui le magnitudo sono molto severe: dove cioè si superano battenti di mezzo metro, le velocità dell'acqua non consentono di stare in piedi e fanno galleggiare le macchine. Si tratta in definitiva di zone nelle quali in presenza di un approfondimento ad hoc si possa constatare che non è garantita la salvaguardia né delle persone né dei beni.

Ricorda poi che per ciò che concerne gli impianti pericolosi il divieto di edificare è già di fatto vigente in quanto da marzo 2016 il piano di gestione rischio alluvioni l'ha introdotto. Di conseguenza esistendo di già il divieto nelle trentennali, sul 77 -78% del territorio toscano, di fatto la legge si propone di estenderlo, per ragioni di omogeneità anche al restante territorio.

Circa l'opportunità di vietare edifici in aree ad alluvioni poco frequenti, fa presente che nel momento in cui si verifica un evento poco frequente, si attiva tutta la macchina della protezione civile che deve funzionare su una serie di strutture che devono essere raggiungibili. Quindi la filosofia dell'articolo che vieta strutture come scuole ed ospedali, è quella che mentre ci si può permettere anche durante un'alluvione di avere 20- 30 cm di acqua intorno ad un edificio privato, non ce lo si può permettere intorno ad una struttura che deve essere raggiungibile con la macchina ed essere continuamente funzionante in modo da poter anche trasportare persone.

Riguardo la norma transitoria precisa che essa esiste e che nella proposta di legge viene intesa nel senso che la legge entra in vigore immediatamente con i suoi divieti e si applica alle previsioni che sono contenute nei piani, i quali si realizzano appunto secondo le condizioni di questa legge. Precisa che qualora negli strumenti urbanistici vigenti, vi fossero delle

previsioni che sono conformi a quello che già prevede la legge, esse devono essere realizzate con le modalità previste da questa legge quindi mettendo in atto ad esempio delle norme di auto-sicurezza.

UMBERTO BURATTI ANCI

Ricorda di essere stato testimone diretto di quello che accadde in Versilia 21 anni fa ,con l'alluvione di Cardoso, una frazione del comune di Stazzema, in provincia di Lucca. Ci fu una bomba d'acqua che colpì le Alpi Apuane, generò un effetto diga, che a valle trascinò fango, provocando morti e dispersi. A detta degli esperti la situazione oggi e' peggiorata rispetto ad allora, perché gli alberi e soprattutto i castagni che sono tanti e di grandi dimensioni per via dell'abbandono del bosco, pesano ancora di più sui terreni. Nelle pendici delle Apuane, in un contesto nel quale si verifica sempre più spesso il fenomeno delle precipitazioni improvvise si aggravano i problemi idrogeologici legati all'abbandono delle montagne.

Sottolinea quindi la necessità che quando si trattano le questioni legate alla materia di cui oggi si discute si abbia un' approccio più ampio e si ponga in essere una valutazione collegata ai fattori che ha elencato. Si devono collegare insieme problemi e risorse: a Lucca ad esempio c'è un distretto della carta che ha interesse a poter usare in parte il legname proveniente dalle Alpi Apuane senza importarlo dall'estero.

ASSESSORE FRATONI

Ringrazia tutti i partecipanti per i contributi, in particolare Buratti che riporta ad una discussione sicuramente di tipo strategico, che a suo avviso deve guidare l'azione amministrativa della Regione Toscana. Tra l'altro osserva che le tematiche che lui ha toccato non si esauriscono all'interno dell'Assessorato all'ambiente, ma coinvolgono davvero un ampio spettro. Pensa a tutto il tema della valorizzazione della filiera del legno che chiaramente riguarda l'agricoltura e lo sviluppo economico, con la possibilità di fare impresa anche in montagna. Tema che potrà essere proficuamente affrontato in altre sedi in stretta collaborazione tra i livelli istituzionali.

Ricorda, come già ha indicato Trentanovi, che con questa legge si è in presenza di un intervento molto atteso, dai sindaci, dagli imprenditori, dai cittadini e di conseguenza l'intento è quello di avviare una fase formale di discussione senza penalizzare il confronto all'interno di questo Tavolo.

Sottolinea che la legge ha una sua complessità e che i contributi che perverranno saranno valutati in tempi rapidi. Entro un paio di settimane confida di poter approvare in Giunta una prima bozza, che forse sarà in parte modificata, in modo da avviare in tempi ragionevoli il dibattito con la Commissione consiliare competente. Assicura comunque che il lavoro di confronto continuerà anche dopo l'approvazione del testo in Giunta, essendo intenzione dell'Assessorato di coinvolgere più attori possibili. Indica che entro l'inizio dell'estate conta di poter vedere approvato il provvedimento, che ritiene molto importante soprattutto per il cambio di filosofia: non più solo un approccio statistico di pericolosità ma un approccio più dinamico, più di responsabilità nella gestione del rischio.

Con questo approccio si finisce per restituire anche ruolo e corpo all'attività che i sindaci compiono nella loro funzione di governo del territorio, dando loro in qualche modo l'opportunità di ripensare il territorio del proprio comune.

Fa presente comunque che non vengono meno le garanzie molto forti che la legge regionale n.21/2012 ha apportato: infatti le nuove edificazioni avranno comunque bisogno di interventi

strutturali che facciano declassare una determinata area da pericolosa sul piano idraulico. Osserva che con questa legge molte cose vengono concesse, laddove si riesca ad operare in una soglia di sicurezza minima con il supporto del mix di magnitudo, battente e di nuove concezioni introdotte nella legge .

Nell'evidenziare l'importanza di proseguire il lavoro di approfondimento, apprezza la proposta di Trentanovi di effettuare preventivamente delle simulazioni applicative, proprio perché condivide l'opportunità che questa legge venga tarata nei territori, nella sua portata anche innovativa .

Alle ore 11,00 la riunione termina.

UP//